



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 45 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la Sala Consigliare, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUI Avv. Katia - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. BEATRICE Roberto - Assessore	Sì
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
5. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	No Giust.
6. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
7. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Sì
8. DESILANI Fabio - Consigliere	No Giust.
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Sì
10. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
11. ZANELLATO Francesco - Consigliere	Sì
12. ASTOLFI Lisa - Consigliere	Sì
13. BORSOI Cristian - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

E' presente, altresì, l'Ass.re Esterno sig.ra Angelica BOCCHIO RAMAZIO

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. SPEZZI dott.sa Letizia Antonella.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2024.

Il Sindaco espone sulla presente deliberazione

QUIND IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- **CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- **PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- **VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- **RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- **VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- **PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- **RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- **PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- **CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- **VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- **VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- **VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione

e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- **CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- **VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- **VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- **VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- **VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- **VISTO** l'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che stabilisce che a decorrere dal 2021, l'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia è ridotta del 50%;
- **VISTO** l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che stabilisce che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento;
- **CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- **PRESO ATTO** della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13.10.2022, che ha modificato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che ai fini dell'esenzione per **“abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”**, riconoscendo il diritto a fruire del beneficio, in presenza dei requisiti di legge, alle coppie di fatto non legate da matrimonio o da un'unione civile che hanno fissato la residenza in due diversi immobili utilizzati come dimora abituale, anche se ubicati nello stesso Comune;

VISTO l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023),

- che prevede l'esenzione IMU in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o

edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale;

- che prevede inoltre, che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione;
- **VISTO** il comma 756, come modificato dall'art. 1 comma 837 lett. a) della Legge 197/2022, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, aggiungendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- **RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- **PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
- **RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- **ATTESO** che, ai sensi del comma 767, come modificato dall'art. 1 comma 837 lett. b) della Legge 197/2022, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, aggiungendo che: "In deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";
- **RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

PRESO ATTO:

- che con comunicato del 30 novembre 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del **prospetto** di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, **decorre dall'anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170 del 2023;
- che **per l'anno di imposta 2024**, i comuni devono, quindi, **continuare a trasmettere la delibera** di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate,

previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, mediante l'**inserimento del testo della delibera** stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

- che, anche per l'**anno 2024**, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;
- **CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali D/10
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

- **RITENUTO**, quindi, opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le medesime aliquote IMU, applicate nell'anno 2023, anche per l'anno 2024 dando atto che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9	0,50%
fabbricati rurali strumentali D/10	0,10%
"beni merce"	ESENTI
terreni agricoli	0,00%
fabbricati gruppo "D"	0,95%
altri immobili	0,95%

- **RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

- **RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - **PRESO ATTO** del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16.08.2021 di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;
 - **VISTO** i commi 1 e 2, dell'art. 12 del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU che prevedono:
 - "1. Il versamento dell'Imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'Imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*
 - 2. Il versamento della prima rata è pari all'Imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'Imposta di riferimento."*
 - **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel nuovo Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 17.06.2020 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 10.03.2021 e n. 14 del 03.04.2023, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
 - **PRESO ATTO** della conferma degli stessi valori al metro quadrato, approvati per l'anno 2023, per il versamento dell'Imposta Municipale Propria delle aree edificabili;
 - **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;
 - **VISTO** il PIAO 2023 – 2025, in particolare la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08.03.2023;
 - **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
 - **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 267/2000;
 - **VISTO** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- CON** votazione favorevole di n. 8 (otto) consiglieri e di n. 3 (tre) astenuti (Astolfi, Barbero, Zanellato)

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare e confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2024, nelle stesse misure già applicate nell’anno 2023;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 4) di prendere atto che i “beni merce” sono esenti a norma di legge dal 2022;
- 5) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50%	abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9
0,10%	fabbricati rurali strumentali D/10
ESENTI	"beni merce"
0,00%	terreni agricoli
0,95%	fabbricati gruppo "D"
0,95%	altri immobili

- 6) di prendere atto della conferma per l’anno 2024, degli stessi valori al metro quadrato, previsti per l’anno 2023, per il versamento dell’I.M.U. delle aree edificabili;
- 7) di dare atto che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del **prospetto** di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, **decorre dall’anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170 del 2023;
- 8) di dare atto che, anche per **l’anno 2024**, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione, sarà quindi, inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con il prospetto finora utilizzato e con le nuove modalità tecniche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, conferendo efficacia alla medesima;
- 10) di dichiarare con votazione separata favorevole di n. 8 (otto) consiglieri e di n. 3 (tre) astenuti (Astolfi, Barbero, Zanellato) ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter svolgere con celerità le attività amministrative relative.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BUI Avv. Katia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Per copia conforme all'originale: Lì _____
SEGRETARIO COMUNALE

IL
(SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

◇ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SPEZZI dott.sa Letizia Antonella)